



REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Sommario

Articolo 1 - Disposizioni Generali	2
Articolo 2 – Individuazione e competenze delle Elevate Qualificazioni	2
Articolo 3 – Tipologie delle Elevate Qualificazioni	2
Articolo 4 – Requisiti e criteri per l’assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione.	2
Articolo 5 – Procedura interna per il conferimento di incarico di Elevata Qualificazione	3
Articolo 6 – Durata e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione.....	4
Articolo 7 – Sospensione degli incarichi di Elevata Qualificazione	4
Articolo 8 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione	4
Articolo 9 - Disposizioni particolari.....	5

ISTITUZIONE, NOMINA, REVOCA E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Articolo 1 - Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'area delle Elevate Qualificazioni (di seguito EQ) di cui al comma 1 dell'articolo 16 del CCNL delle Funzioni locali 16.11.2022, definendone tipologie e le funzioni di ciascuna di queste.

Esso stabilisce altresì le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi e tutti gli ulteriori aspetti relativi alla materia in esame.

Articolo 2 – Individuazione e competenze delle Elevate Qualificazioni

1. Le EQ sono individuate presso una o più Aree, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Marino e vengono conferite tramite incarichi, in conformità con quanto stabilito ai sensi del CCNL del comparto Funzioni Locali.

2. Gli incarichi di EQ determinano l'assunzione, da parte del soggetto incaricato, di elevata responsabilità di prodotto e risultato, nonché di elevata autonomia decisionale.

In particolare, essi richiedono:

- Responsabilità di unità organizzative;
- Responsabilità derivanti dalle funzioni affidate o delegate espressamente dal Dirigente, inclusa la firma del provvedimento finale;
- Conoscenze altamente specialistiche, che permettano lo svolgimento in piena e totale autonomia delle funzioni;
- Capacità di condurre, coordinare e gestire funzioni articolate e complesse di significativa importanza;
- Capacità di svolgere funzioni ad elevato contenuto professionale, implicanti anche progettazione, pianificazione, ricerca e sviluppo.

Articolo 3 – Tipologie delle Elevate Qualificazioni

1. Le EQ previste ai sensi del precedente articolo sono distinguibili in due diverse tipologie:

- **Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative**, cui viene richiesto un grado elevato di autonomia gestionale ed organizzativa, anche alla luce delle esperienze professionali pregresse;
- **Posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità**, cui viene invece richiesto il possesso di elevata competenza specialistica maturata al termine di percorsi educativi di alta specializzazione o da rilevanti esperienze lavorative.

Articolo 4 – Requisiti e criteri per l'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione.

1. Il dipendente in servizio, a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari potrà partecipare alla procedura di conferimento dell'incarico di EQ, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

-
- a. Punteggio ottenuto nell'ultima scheda di valutazione almeno pari a 9/10 sulla base dell'attuale sistema di valutazione della performance;
 - b. Insussistenza di condizioni ostative, previste dal "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
 - c. Insussistenza di sanzioni o provvedimenti disciplinari impartiti negli ultimi 5 anni di servizio, ovvero insussistenza di sanzioni o provvedimenti disciplinari per dipendenti assunti da meno di 5 anni.
2. I criteri mediante i quali sarà operata la scelta del candidato da incaricare sono i seguenti:
 - a. La valutazione del *curriculum* professionale. In particolare verrà valutata dal Dirigente l'attitudine al ruolo e le competenze specialistiche richieste dall'incarico;
 - b. titolo di studio, in rapporto alla specificità dell'incarico, inclusi eventuali dottorati di ricerca, master, abilitazione alla professione, iscrizione ad albi;
 - c. colloquio, volto a valutare il possesso delle competenze e responsabilità di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento
 3. I predetti criteri verranno successivamente precisati in sede di avviso/bando, in ragione delle specifiche richieste dal profilo che si intende ricoprire.
 4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso della procedura interna.

Articolo 5 – Procedura interna per il conferimento di incarico di Elevata Qualificazione

1. Il conferimento degli incarichi di EQ è preceduto da una procedura interna, con relativo avviso adottato tramite determinazione del Dirigente dell'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale, finalizzato ad acquisire le candidature e i *curricula* dei dipendenti interessati e pubblicato sul sito dell'Ente per 10 giorni consecutivi.
2. L'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo e alla definizione di una lista di candidati idonei a partecipare.
3. La valutazione dei candidati sarà svolta da una commissione composta dal segretario Generale in qualità di Presidente, dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale e dal Dirigente dell'Area in cui è istituita la posizione di EQ messa a bando; la commissione così composta, prende in esame la lista dei candidati, analizzando i *curricula* ed, eventualmente, anche i fascicoli personali dei possibili aspiranti, incluse le schede di valutazione della performance individuale. Sulla base delle suddette valutazioni e del colloquio, la commissione assegna il punteggio finale secondo i criteri di cui al comma 2 del precedente articolo, come dettagliati in sede di bando. Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale conferisce l'incarico di EQ al candidato vincitore.
4. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.

-
5. Nel caso in cui non pervenga alcuna istanza di partecipazione entro la scadenza dell'avviso o nel caso in cui sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, di almeno un profilo in possesso dei requisiti necessari per la EQ da attribuire, il Dirigente del Servizio Risorse Umane può valutare la riapertura dei termini ovvero rimettere al Dirigente dell'Area in cui è istituita l'EQ, la scelta d'ufficio della figura in grado di ricoprire l'incarico.

Articolo 6 – Durata e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di EQ hanno una durata di un anno. Possono essere prorogati una sola volta e per la medesima durata con determinazione dirigenziale motivata da parte del Dirigente dell'Area, tenuto conto della valutazione positiva dell'operato svolto nel precedente incarico, di cui sarà tenuta copia nel fascicolo personale del dipendente.
2. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a. Interventuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b. Valutazione negativa dell'attività svolta;
 - c. Inosservanza delle direttive impartite dal Dirigente di riferimento.
3. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
4. La valutazione è negativa come definita all'interno del sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
5. L'inosservanza delle direttive impartite dal Dirigente deve riferirsi ad indicazioni che hanno un carattere strategico ed un rilievo di interesse generale.

Articolo 7 – Sospensione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Salvo diverse disposizioni normative, in caso di assenza del titolare della EQ continuativa e superiore a 30 giorni, è possibile sospendere allo stesso l'erogazione della relativa retribuzione di posizione.
2. Nella circostanza di cui al comma 1, il Dirigente dell'Area di appartenenza può attribuire, con proprio provvedimento scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D fino al rientro del titolare. Qualora l'assenza dovesse superare i 90 giorni, è possibile prevedere un incarico ad interim il quale può essere conferito soltanto ad altra EQ, capace di ricoprire tale posizione. In tal caso, ad essa spetta un ulteriore importo la cui misura è pari al 15 % della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto *ad interim*.

Articolo 8 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La graduazione delle posizioni con incarico di Elevata Qualificazione è volta a individuare il punteggio in corrispondenza del quale

viene stabilita la retribuzione di posizione che va da un minimo di 5.000 Euro ad un massimo di 18.000 Euro annui lordi per 13 mensilità.

2. La graduazione delle singole posizioni di EQ viene effettuata dall'OIV in base alla valutazione degli indicatori di complessità e responsabilità che sono i requisiti caratterizzanti l'attribuzione degli incarichi stessi.
3. L'Ente definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, destinando a tale particolare voce retributiva una quota pari al 15% delle risorse complessivamente stanziata e finalizzata alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, le quali sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente.
4. Il giudizio sui singoli indicatori viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio e gli indicatori sono quelli di cui alle allegate schede "A) e B)".

Su tutti questi indicatori viene espresso un giudizio fondato su:

- dati certi ed inconfutabili rilevabili dall'assetto organizzativo dell'Ente;
- di documenti di programmazione economico-finanziari e di performance;
- l'espressione di una valutazione che va da "Contenuta/media", a "Significativa, a "Rilevante" fino ad "Elevata", in base al grado di soddisfazione dell'indicatore.

Successivamente viene attribuito un punteggio secondo il sistema espresso nella scheda; il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti.

5. In base al percorso delineato, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.

L'individuazione del valore della retribuzione di posizione avviene moltiplicando il punteggio, assegnato alla pesatura del settore, per il valore di € 180,00. Per punteggi inferiori a 31 punti, viene attribuito il valore minimo di € 5.000,00

Qualora il totale dei valori delle graduazioni fosse superiore al budget previsto dall'Ente, nel rispetto del limite del trattamento accessorio, gli importi verranno riproporzionati in modo da rispettare tale budget. Dal budget a disposizione verrà decurtato l'importo necessario per finanziare il minimo previsto da contratto (€ 5.000) la parte restante sarà distribuita in proporzione al punteggio assegnato.

Art. 9 Disposizioni particolari.

1. I criteri di conferimento, revoca, graduazione come articolati nel presente regolamento sono compatibili ed applicabili agli incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità.
2. Tali incarichi, qualora riferiti ai componenti dell'avvocatura dell'ente per la rappresentanza in giudizio, sono conferiti dal Sindaco, previa verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 4 ed in conformità alle disposizioni dell'art.6 del presente regolamento.